

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
COMUNE DI VALSAMOGGIA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
IN ATTUAZIONE A PORZIONE DELL'AREA "A"
DELL'AMBITO CREPELLANO EST AN.e (Scheda 56 di POC)
(ex Comparto C2.15 (c) del previgente PRG di Crespellano)
IN LOCALITA' CREPELLANO VIA DON MINZONI

PROGETTAZIONE GENERALE:

ROVER SRL
ARCHITETTURA & INGEGNERIA

PIAZZA DEI MARTIRI 1943-1945 n.1 40121 BOLOGNA
TEL 051.220088 FAX 051.3370837 info@roversrl.com

ATTUATORE:

F.LLI FINI COSTRUZIONI s.r.l.

VIA SAN LUCA n.5

40053 Valsamoggia (BO)

C.F. 02259361208

RESPONSABILE DEL PROGETTO URBANISTICO GENERALE:

ING. MASSIMO FORESTI

COLLABORATORI:

ING. ILENIA BALDINI

ARCH. ELISA MAZZOLA

OGGETTO ELABORATO:

RELAZIONE CON INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DI TERRE E ROCCE
DA SCAVO PER GLI INTERVENTI DEL PIANO

CODICI :	CODICE COMMESSA	TIPOLOGIA PROGETTO	TEMA	TIPO ELABORATO	CODICE	REVISIONE CORRENTE
RIFERIMENTI ELABORATO:	RVR 709	DEF	AMB	RL	5.07	0
file: y:\lavori\rvr-709-valsamoggia crespellano ambito ane pua fini (ambito a sub d ex c2.15.c150 pua 2021\valsamoggia ane-an6_aa+b+c\18.07.23.dwg						

		DATA	NOTE DI REVISIONE:	REDATTO	APPROVATO
EMISSIONE		04.08.2023	Emissione	IB	MF
PROG. REVISIONE	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

Relazione con indicazioni di utilizzo delle terre e rocce di scavo per gli interventi di previsione (D.M. 161/2012 e s.m.i.)

1.	Oggetto della relazione	2
2.	Riferimenti normativi	2
3.	Procedimento per gli interventi di previsione.....	3
4.	Valutazioni sull' utilizzo e sulle quantità di prodotto per gli interventi di previsione.....	4

1. Oggetto della relazione

Obiettivo della presente relazione è individuare preliminarmente le procedure per la caratterizzazione e l'impiego delle terre e rocce da scavo e le valutazioni per la gestione delle materie ai fini dell'esecuzione degli interventi edilizi e infrastrutturali di insediamento relativi al Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata in attuazione a porzione dell'area "A" dell'ambito Crespellano Est AN.e.

La previsione del programma di gestione dei materiali viene redatto ai sensi dell'articolo 186 del D. Lgs 152/06, così come modificato dal D. Lgs 04/08 e dal più recente Regolamento DPR 120/2017.

I dati di base utilizzati (prevalentemente gli elaborati di progetto e in particolar modo la relazione geologico-geotecnica) dovranno essere integrati da eventuali rilevati, indagini e studi geotecnici e geochimici in fase di istanza per il rilascio dei titoli per l'esecuzione delle opere.

Nell'ambito dell'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13/06/2017, si è valutato in questa fase di progettazione preliminare che i materiali oggetto di analisi fossero classificabili come "sottoprodotto" ai sensi dell'art. 4 del suddetto Decreto n. 120. Per la caratterizzazione chimica del materiale saranno eventualmente effettuati i campionamenti e le analisi previste dalla D.M. 161/2012 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo all'Allegato 4 – Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali.

Lo stesso Decreto n.120 prevede che "le terre e rocce da scavo come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per rinterri, riempimenti, modellizzazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilavati, per sottofondi e, nel corso di processi di produzione industriale, in sostituzione dei materiali da cava".

La classificazione delle terre e rocce da scavo consente di ottenere, come sottoprodotto e non come rifiuto, i materiali di risulta dagli scavi con evidente ricaduta positiva a livello di impatto ambientale.

2. Riferimenti normativi

Testo Unico Ambiente - D.Lgs 152/06 Norme in materia ambientale - Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo I - Disposizioni generali .

La disciplina delle terre e rocce da scavo, qualificate come sottoprodotti, va rintracciata nell'ambito dei seguenti articoli di legge:

art. 183, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 laddove alla lettera qq) contiene la definizione di "sottoprodotto";

art. 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006, che definisce le caratteristiche dei "sottoprodotti"; o Decreto del Presidente della Repubblica, DPR, n. 120/2017, "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale Linee guida sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito

dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 - Decreto Assessoriale 11 dicembre 2008

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017), in vigore dal 22 agosto 2017.

3. Procedimento per gli interventi di previsione

Al caso in esame è applicabile il DPR 120 del 2017 che è lo strumento normativo da utilizzare per consentire l'impiego delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, per tutti i materiali provenienti sia dai piccoli che dai grandi cantieri, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

La qualificazione come sottoprodotti è subordinata al soddisfacimento dei criteri di cui all'art. 4, validi per tutte le tipologie di cantiere, la cui sussistenza deve essere comprovata dal Piano di utilizzo, da redigere quale documento allegato all'istanza per il titolo all'esecuzione delle opere.

Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:

- ✓ nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
- ✓ in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'Allegato 10.

Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, secondo le metodiche di cui al D.M. dell'Ambiente del 5 febbraio 1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella

2, Allegato 5, Titolo 5, della Parte IV, del D.L. n. 152/2006, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

Per cantieri di piccole dimensioni (art. 2, comma 1, lettera v) D.P.R. 120/2017), quale quello in previsione, dove la produzione di terre e rocce da scavo è inferiore a 6.000 mc, i materiali prodotti possono essere assoggettati al regime dei sottoprodotti, e non dei rifiuti, se:

- ✓ sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- ✓ il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo e si realizza nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
- ✓ sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- ✓ soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo III del citato DPR.

La sussistenza di questi requisiti è attestata mediante dichiarazione di utilizzo (art. 21 D.P.R. 120/2017, Allegato 6 da trasmettersi all'Autorità competente almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Il trasporto all'esterno del sito di produzione è subordinato all'accompagnamento dei materiali con idoneo documento di trasporto (art. 6 D.P.R. 120/2017 - Allegato 7).

Infine i volumi di terre e rocce da scavo effettivamente scavati, riutilizzati o conferiti in discarica - in relazione alla dichiarazione di cui all'art. 21 D.P.R. 120/2017 - deve essere certificato da apposita dichiarazione di avvenuto utilizzo (art. 7 D.P.R. 120/2017 - Allegato 8).

4. Valutazioni sull' utilizzo e sulle quantità di prodotto per gli interventi di previsione

Il progetto prospetta di riutilizzare una quota parte del materiale proveniente dalle operazioni di scavo all'interno del sito stesso del cantiere.

La restante parte sarà gestita dall'impresa così come previsto dal DPR 120/2017.

Le matrici prodotte dall'attività di cantiere, collegate alle operazioni sopra citate, possono essere rientrare nelle seguenti categorie e identificate con i relativi codici CER:

- ✓ codici CER 17.XX.XX: terre e rocce di scavo prodotte nel corso delle attività di costruzione. Per questa tipologia di materiali i volumi saranno determinati sulla base di stime geometriche derivanti dalle effettive attività di scavo, previste dal progetto, gli stessi volumi. saranno gestiti in conformità alla normativa vigente a partire dalla selezione alla classificazione al trasporto ai centri di smaltimento finale.

Non sono previste matrici prodotte da attività di demolizione e costruzione di manufatti, né per demolizione di manti stradali, essendo l'area oggi a terreno agricolo.

Si segnala in ogni caso che, le effettive quantità di produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, ecc.) saranno determinate con miglior approssimazione in fase di progetto esecutivo in sede di istanza per il rilascio dei titoli necessari per l'esecuzione delle opere e infine comunicate al termine dei lavori tramite la modulistica prevista e citata al precedente paragrafo.

Parte delle terre scavate, come precedentemente segnalato, sarà utilizzate ai fini costruttivi (aiuole, riprofilazione di aree verdi, inerbimenti, ecc.) nello stesso sito di produzione e la quota parte eccedente e non riutilizzata in cantiere sarà conferita a Centro di recupero autorizzato.

Nel prospetto che segue i volumi sono stati stimati (con l'approssimazione insita alla fase progettuale di cui al presente procedimento urbanistico) quali risultano dalle geometrie di progetto e pertanto nella loro condizione di compattazione naturale: il bilancio di produzione risulta congruente con gli elaborati progettuali e il computo preliminare inserito nel presente Piano e relativo comunque alle sole opere di urbanizzazione.

Tipologia di intervento	Scavi (m3)	Riutilizzo in cantiere (m3)
Strade e infrastrutture pubbliche	4300	1500
Strade private	500	-
Edilizia privata (lotti)	3400	500